

Nuova disciplina delle prestazioni occasionali

In seguito all'abrogazione del lavoro accessorio da parte del DL 17.3.2017 n. 25 (conv. L. 20.4.2017 n. 49) – che ha previsto un periodo transitorio durante il quale i *voucher* già acquistati fino al 17.3.2017 potranno essere utilizzati fino al 31.12.2017 – viene reintrodotta la possibilità di acquistare prestazioni di lavoro occasionale, ossia quelle attività lavorative che danno luogo, nel corso di un anno civile:

- per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00 euro;
- per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000,00;
- per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500,00 euro.

Al prestatore di attività lavorativa di tipo occasionale sono garantiti il riposo giornaliero, le pause e i riposi settimanali.

Divieto di ricorrere al lavoro occasionale

Non possono essere acquisite prestazioni di lavoro occasionale da soggetti con i quali l'utilizzatore abbia cessato da meno di 6 mesi un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione coordinata e continuativa.

Tutela previdenziale e assicurativa

I prestatori di lavoro occasionale godono di una minima tutela assicurativa e previdenziale, posta a carico dell'utilizzatore, presso:

- la Gestione separata INPS ex L. 335/95, che garantisce l'assicurazione per invalidità, vecchiaia e superstiti;
- l'INAIL, per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali.

Compensi

I compensi percepiti sono:

- esenti da imposizione fiscale;
- irrilevanti ai fini dello *status* di disoccupato;
- computabili ai fini del calcolo del reddito necessario al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

Utilizzatori di prestazioni occasionali

Possono fare ricorso a prestazioni di lavoro occasionale, previa registrazione sull'apposita piattaforma informatica INPS:

- le persone fisiche, purché non nell'esercizio dell'attività professionale o d'impresa, mediante il c.d. "Libretto Famiglia";
- gli altri utilizzatori (imprese e professionisti), purché entro i limiti previsti, mediante il contratto di prestazione occasionale;
- la Pubblica Amministrazione, anch'essa mediante il contratto di prestazione occasionale, soltanto per far fronte ad esigenze temporanee o eccezionali.

Libretto Famiglia

Le persone fisiche possono servirsi di piccole prestazioni domestiche acquistando, attraverso la predetta procedura INPS, il "Libretto Famiglia", ossia un libretto nominativo

prefinanziato composto da titoli del valore di 10,00 euro. Tramite questa modalità saranno erogati anche il c.d. “*voucher baby sitting*” e il contributo asili nido di cui all’art. 4 co. 24 lett. b) della L. 28.6.2012 n. 92.

Quanto all’obbligo di comunicazione, l’utilizzatore dovrà trasmettere tramite la procedura INPS o *Contact Center* ed entro il giorno 3 del mese successivo a quello dello svolgimento della prestazione:

- i dati del prestatore;
- il compenso pattuito;
- le altre informazioni utili alla gestione del rapporto.

Contratto di prestazione occasionale

I soggetti diversi dalle persone fisiche dovranno invece usare il contratto di prestazione occasionale, attivabile con il versamento – tramite la procedura INPS e con le stesse modalità del “Libretto famiglia” – delle somme destinate a compensare le prestazioni acquisite.

Con riferimento all’obbligo di comunicazione, l’utilizzatore dovrà trasmettere, almeno un’ora prima dell’inizio dell’attività lavorativa:

- la dichiarazione che contenga i dati del prestatore;
- il luogo e l’oggetto della prestazione;
- il compenso pattuito;
- l’ora di inizio e di fine della prestazione.

Infine, laddove la prestazione lavorativa preventivamente comunicata non dovesse avere luogo, l’utilizzatore potrà revocare la comunicazione trasmessa all’INPS entro i 3 giorni successivi al giorno indicato per lo svolgimento della prestazione.

Diversamente, l’INPS procederà comunque al pagamento delle prestazioni e all’accredito dei contributi.

Versamento delle somme

Il versamento delle somme dovute per il “Libretto Famiglia” o il contratto di prestazione occasionale deve avvenire:

- con il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE) o il modello “F24 Enti pubblici” (F24 EP);
- utilizzando le causali contributo istituite con la ris. Agenzia delle Entrate 3.7.2017 n. 81;
- compilando il modello F24 secondo le istruzioni contenute nella suddetta risoluzione.

Impianto sanzionatorio

Il rapporto si trasforma in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato qualora sia superato, da parte di un utilizzatore diverso dalla Pubblica Amministrazione:

- il limite massimo complessivo di 2.500,00 euro, previsto per il prestatore per le prestazioni rese in favore del medesimo utilizzatore;
- il limite di durata della prestazione, pari a 280 ore nell’arco dello stesso anno civile.

Con riferimento al solo contratto di prestazione occasionale, invece, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500,00 a 2.500,00 euro per ogni prestazione lavorativa giornaliera per cui risulta accertata la violazione, in caso di:

- violazione dell’obbligo di comunicazione;
- violazione dei limiti disposti per gli utilizzatori.